

SEGNALAZIONE

ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito a:

Proposte di riforma concorrenziale
ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza
anno 2014

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per lo Sviluppo Economico

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Strumenti di monitoraggio delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali

<i>Obiettivo</i>	<i>Proposta</i>
<p>Introdurre strumenti per agevolare la verifica del rispetto delle previsioni che impongono alle amministrazioni competenti di adeguare le gestioni non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il 31 dicembre 2014 (d.l. n. 150/2013). In questo senso, è necessario trasformare le relazioni di cui all'articolo 34, comma 20, d.l. n. 179/2012 in determinazioni delle amministrazioni locali. In tali provvedimenti devono essere indicate in modo analitico le ragioni che giustificano il ricorso al modello di affidamento scelto, con particolare riferimento ai benefici in termini di una più efficiente gestione del servizio per la collettività.</p>	<p>Modificare l'articolo 34, commi 20 e 21, d.l. n. 179/2012:</p> <ul style="list-style-type: none">• trasformare la relazione dell'ente affidante in una determinazione che deve contenere, oltre a quanto già previsto, un'analisi dettagliata delle ragioni che giustificano il ricorso al modello di gestione scelto, evidenziando anche i benefici per la collettività in termini di una più efficiente gestione del servizio. L'analisi dovrà illustrare le caratteristiche e la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti ed evidenziare l'esistenza di <i>benchmark</i> di costo per la fornitura dei servizi.

<p>rimuovere tale distorsione, è necessario abolire gli elementi di discriminazione competitiva tra taxi e NCC in una prospettiva di piena sostituibilità dei due servizi.</p> <p>Ciò anche in considerazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica che ha determinato l'affermarsi di nuove piattaforme <i>on line</i> che, agevolando la comunicazione fra offerta e domanda di mobilità, consentono un miglioramento delle modalità di offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi.</p>	<p>il conducente di disporre di una sede, di una rimessa o di un pontile d'attracco necessariamente nel medesimo Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (articolo 8, comma 3).</p>
---	---

Rifiuti

Definizione dei criteri per l'assimilazione

Obiettivo	Proposta
<p>Individuare dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (RSU) che non consentano di estendere il perimetro della riserva sulla raccolta in esclusiva di RSU ad attività che possono essere svolte in regime di libera iniziativa economica.</p> <p>Ciò al fine di evitare che il gestore in esclusiva della raccolta di RSU sottragga indebitamente quote di mercato alla libera iniziativa economica per effetto di inappropriate decisioni di assimilazione.</p>	<p>Tempestivo esercizio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della competenza di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>e</i>), del d.lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi alla stregua dei quali è possibile assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (RSU).</p> <p>Modificare l'articolo 1, comma 649, della l. n. 147/2013, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai Comuni nell'individuare i rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione.

Procedura di autorizzazione dei sistemi autonomi

<i>Obiettivo</i>	<i>Proposta</i>
Garantire pari condizioni di accesso ed esercizio dell'attività ai sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi che non sono organizzati in forma consortile (c.d. sistemi di raccolta autonomi).	<p>Modificare l'articolo 221, commi 3, lettera <i>a</i>) e 5, del d.lgs. n. 152/2006, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> affidare le procedure di autorizzazione dei sistemi di raccolta autonomi (non organizzati in consorzi) a soggetti caratterizzati da terzietà e, dunque, escludere il coinvolgimento del CONAI; prevedere che gli obiettivi minimi di riciclo possano essere soddisfatti dai sistemi di raccolta autonomi anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori non aderenti a quel sistema; escludere che i sistemi autonomi debbano soddisfare l'obbligo di copertura nazionale, atteso che ciò richiede la disponibilità di capillari reti di raccolta potenzialmente sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze, traducendosi in costi di ingresso nel mercato non giustificati da obiettivi di tutela ambientale.

SOCIETA' PUBBLICHE

<i>Obiettivo</i>	<i>Proposta</i>
Semplificare e coordinare le numerose disposizioni vigenti in materia di società pubbliche, sia per esigenze di certezza del diritto, decisive per l'operatività delle imprese interessate, sia per eliminare restrizioni alla concorrenza.	Riunire in un unico testo normativo le disposizioni relative alle società pubbliche al fine di individuare norme chiare e certe applicabili ad esse (costituzione di uno 'statuto unitario') e, al contempo, razionalizzare le società pubbliche esistenti (in termini di numero e competenze).

<p>Razionalizzare le società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali e aumentare l'efficienza delle società pubbliche in generale.</p>	<p>Prevedere la dismissione delle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali in situazioni di perdita, procedendo altresì ad una riduzione del numero di esercizi attualmente indicato nell'articolo 1, comma 555, legge n. 147 del 2013.</p> <p>Introdurre, in ogni caso, il divieto di rinnovare gli affidamenti in essere, con particolare riferimento a quelli <i>in house</i>, alle società pubbliche che registrano perdite di bilancio per un numero di esercizi analogo a quello previsto per l'obbligo di dismissione, o che forniscono beni e servizi a prezzi superiori a quelli di mercato.</p> <p>La possibilità di procedere al ripianamento delle perdite dovrebbe essere, inoltre, ammessa solo ove la decisione dell'autorità pubblica risponda ai criteri che avrebbe adottato un normale operatore di mercato nelle stesse circostanze.</p>
---	--

LE PROPOSTE SETTORE PER SETTORE

ASSICURAZIONI.....	43
<i>Ostacoli alla mobilità della domanda</i>	44
BANCHE.....	46
<i>Trasparenza e mobilità.....</i>	47
<i>Fondazioni.....</i>	48
<i>Banche Popolari.....</i>	49
COMUNICAZIONI	50
<i>Agenda Digitale.....</i>	51
<i>Gestione dello spettro radioelettrico.....</i>	56
<i>Copia privata.....</i>	57
<i>Rivendita di quotidiani e periodici.....</i>	58
DISTRIBUZIONE CARBURANTI.....	59
<i>Liberalizzazione delle forme contrattuali tra titolare di autorizzazione e gestore</i>	60
<i>Eliminazione vincoli residui all'apertura di nuovi impianti ed allo sviluppo del non oil.....</i>	61
ENERGIA ELETTRICA E GAS.....	62
<i>Infrastrutture energetiche.....</i>	64
<i>Regime di maggior tutela</i>	67
<i>Gare per l'attribuzione di grandi derivazioni idroelettriche</i>	68
FARMACEUTICO	69
<i>Distribuzione farmaceutica</i>	69
<i>Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto.....</i>	70
<i>Sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco</i>	71
INFRASTRUTTURE E SERVIZI AEREOPORTUALI	71
<i>Gare per l'assegnazione di aree non aviation all'interno del sedime aeroportuale.....</i>	72
INFRASTRUTTURE E SERVIZI PORTUALI.....	73
<i>Commistione tra funzioni di regolazione e attività di gestione nelle operazioni portuali</i>	74
<i>Durata delle concessioni.....</i>	75
<i>Barriere all'ingresso nell'offerta dei servizi tecnico-nautici.....</i>	75

SANITA'	76
<i>Trasparenza e accessibilità dei dati sulle performance delle strutture sanitarie ("open data")</i>	77
<i>Libertà di accesso per gli operatori privati</i>	78
<i>Sistema di accreditamento delle strutture private e criteri di ripartizione del budget del SSN</i>	79
<i>Valutazione di equivalenza terapeutica dei dispositivi medici</i>	80
SERVIZIO POSTALE	81
<i>Ambito del servizio universale e modalità di affidamento</i>	81
<i>Riserva postale</i>	82
<i>Discriminazioni normative che ostacolano la concorrenza</i>	83
<i>Separazione societaria</i>	83
SERVIZI PROFESSIONALI	84
<i>Riforma dell'Ordinamento della professione forense</i>	84
<i>Notai</i>	88
SERVIZI PUBBLICI LOCALI	90
<i>Strumenti di monitoraggio delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali</i>	90
<i>Trasporto Pubblico Locale</i>	92
<i>La concorrenza "nel" mercato</i>	92
<i>La concorrenza "per" il mercato</i>	94
<i>Le concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea</i>	96
<i>Rifiuti</i>	97
<i>La definizione dei criteri per l'assimilazione</i>	98
<i>La procedura di autorizzazione dei sistemi autonomi</i>	99
SOCIETA' PUBBLICHE	100

ASSICURAZIONI

Il settore assicurativo richiede, specialmente in materia di disciplina dell'RCAuto, l'impostazione di un nuovo processo di riforma. In questo senso, l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un disegno di legge (d.d.l. AC n. 2126, presentato il 21 febbraio 2014) che riprende i contenuti dell'originario articolo 8 del d.l. 23/12/2013 n. 145, rappresenta un'importante risposta alla necessità più volte segnalata dall'Autorità di

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Come già evidenziato dall'Autorità nella segnalazione dell'ottobre 2012, un settore dove è particolarmente necessario introdurre maggiore concorrenza è quello dei servizi pubblici locali, in cui una parte significativa del mercato è ancora gestita in base ad affidamenti diretti attribuiti a soggetti che non sempre rispettano i necessari requisiti dell'*in house providing*.

Il grado di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali è quindi ancora ampiamente insufficiente, sotto il profilo della concorrenza *per* il mercato. Inoltre, anche la concorrenza *nel* mercato risulta quasi assente, pur in presenza di ambiti in cui sussistono segmenti di attività profittevoli.

L'Autorità ritiene necessario procedere nella direzione della progressiva regolarizzazione degli affidamenti non conformi ai parametri dettati dalla normativa europea, nel rispetto delle specificità settoriali, così incentivando il ricorso a forme efficienti di gestione dei servizi da parte delle amministrazioni locali competenti.

Nel contempo, l'Autorità reputa improcrastinabili interventi normativi per alcuni servizi di maggior peso economico, quale il trasporto pubblico locale e la gestione dei rifiuti, settori nei quali sussistono maggiori spazi di apertura alla concorrenza, *nel e per* il mercato, intesi ad aumentare il grado di liberalizzazione e la presenza di soggetti privati nei relativi mercati, favorendo i necessari investimenti infrastrutturali e l'innovazione tecnologica.

Nei servizi di trasporto, la possibilità di incentivare processi di liberalizzazione e privatizzazione non può prescindere da un'attività di regolazione e pianificazione dei servizi orientata all'efficienza, che consenta di conseguire le possibili economie riconducibili all'organizzazione di ambiti ottimali definiti sulla base di un'adeguata analisi economica che consenta di esaltare, al tempo stesso, le caratteristiche geomorfologiche, sociali e ambientali dei diversi contesti territoriali, senza per questo ridurre le possibilità di partecipazione del maggior numero di soggetti possibili nei casi di affidamento con gara.

Strumenti di monitoraggio delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali

Il settore è ancora caratterizzato da una diffusa irregolarità nell'organizzazione dei servizi, con riguardo all'affidamento degli stessi (che in molti casi non rispettano i requisiti dell'*in house*, o in altri casi si sostanziano in affidamenti diretti a terzi senza

l'autorizzazione e sono pertanto suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale. Tale è infatti l'effetto congiunto che scaturisce dall'obbligo di disporre di sedi e rimesse site nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stazionare e sostare solo all'interno delle predette rimesse, di tornare alla rimessa per l'offerta di ogni nuova prestazione. Più in generale, l'Autorità ha auspicato una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e NCC, posto che entrambi tali servizi si pongono in funzione integrativa del TPL, notoriamente carente. Tali limiti appaiono ancor più ingiustificati ed anacronistici in considerazione delle nuove possibilità offerte dalle piattaforme di comunicazione *on line* tra utenti e operatori NCC e taxi.

Proposte

Si propone di modificare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel senso di abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente ed in particolare l'articolo 3, comma 3, l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 11, comma 4.

Rifiuti

La filiera dei rifiuti è composta da una prima fase (raccolta) che si suddivide in raccolta di rifiuti solidi urbani (RSU), svolta da un soggetto che detiene un'esclusiva e in raccolta di rifiuti speciali, svolta in concorrenza. A valle della raccolta si trovano fasi successive (smaltimento, recupero energetico, recupero di materia, riciclo) che possono anch'esse prestarsi ad essere svolte in concorrenza.

Nei confronti dell'esclusiva per la raccolta di RSU, l'Autorità è più volte intervenuta auspicando da un lato che essa venisse quantomeno concessa attraverso meccanismi di concorrenza per il mercato (gare) e dall'altro che il perimetro della riserva venisse limitato allo stretto indispensabile. In relazione al primo profilo, appare evidente che per la raccolta di RSU è ancora molto vasto il ricorso all'affidamento diretto in assenza dei requisiti previsti per la praticabilità dell'*in house providing*. Sulla necessità di regolarizzare le modalità di affidamento dei servizi, al fine di minimizzare i costi (e, dunque, le tariffe pagate dai consumatori-utenti e/o i sussidi) nonché di massimizzare i ricavi ottenibili dalla valorizzazione del materiale raccolto, si rinvia a quanto già osservato in via generale per i servizi pubblici locali.

In relazione al secondo profilo, l'arbitraria estensione dell'esclusiva da parte degli Enti competenti riduce il livello di concorrenza anche negli ambiti già aperti al confronto concorrenziale. In particolare, il potere dei comuni di "assimilare" i rifiuti speciali a quelli urbani ha sottratto quote rilevanti di fatturato alla libera iniziativa economica, riconducendole nell'ambito dell'esclusiva concessa al gestore di RSU.

Dalla raccolta differenziata di RSU effettuata dai gestori e da quella di rifiuti speciali prende origine l'attività di recupero e riciclo che completa la filiera dei rifiuti. Poiché la diffusione di tali attività è desiderabile anche sotto profili extra-economici (soprattutto ambientali), la loro promozione non si basa sui soli incentivi economici diretti ma anche su una modalità ulteriore stabilita per legge e imposta, soprattutto per l'importante segmento dei rifiuti da imballaggio, sul sistema consortile. A questo scopo, l'articolo 217, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente, di seguito "TUA") individua nei produttori e negli utilizzatori di imballaggi i soggetti obbligati a garantire la corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti da imballaggio. A tal fine, l'articolo 221, commi 1, 2 e 3, TUA prevede che questi soggetti aderiscano o costituiscano dei sistemi di gestione e ne finanzino l'attività, scegliendo tra tre possibilità: *i) l'adesione al CONAI e al relativo consorzio di filiera; ii) l'organizzazione di un sistema autonomo; iii) la creazione di un sistema cauzionale di restituzione.* Il legislatore ha pertanto individuato nel consorzio il principale strumento per la promozione del riciclo dei rifiuti, ma ha anche previsto dei sistemi alternativi (autonomo e cauzionale), che si configurano come concorrenti del sistema consortile sui mercati dell'organizzazione e gestione della raccolta e avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggio. Per costituire un sistema autonomo, in forma individuale o collettiva, occorre presentare un'istanza al MATTM richiedendo il riconoscimento del progetto di sistema di gestione, secondo la procedura le cui linee istitutive sono stabilite dall'articolo 221, comma 5, TUA.

La definizione dei criteri per l'assimilazione

Attraverso l'assimilazione il gestore in esclusiva di RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali, sottraendo quote di fatturato alla libera iniziativa economica. Secondo il TUA, la definizione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione ai RSU è di competenza del MATTM (d.lgs. n. 152/2006, articolo 195, comma 2, lettera *e*). Sebbene già sollecitato in passato dall'Autorità (cfr. AS922 - *Criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani* del 29 marzo 2012), il Ministero dal 2006 non ha mai provveduto alla definizione dei suddetti criteri. Di recente, il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha apportato una modifica al comma 649, articolo 1 della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) stabilendo che ogni Comune, con proprio regolamento, *"individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione"*. La nuova norma attribuisce dunque ai Comuni un'ampia discrezionalità nell'individuare i rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione rendendo

ancor più gravi le conseguenze del ritardo dell'amministrazione centrale dello Stato nella elaborazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.

Proposte

L'Autorità ritiene necessario il tempestivo esercizio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della competenza di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi alla stregua dei quali è possibile assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (RSU). E', inoltre, necessaria la modifica dell'articolo 1, comma 649, della l. n. 147/2013, al fine di eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai Comuni nell'individuare i rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione.

La procedura di autorizzazione dei sistemi autonomi

La disciplina che ha costruito il sistema di incentivi allo sviluppo del recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio imperniato sul sistema dei consorzi si caratterizza per un evidente *favor legis* per il sistema consortile, ponendo un implicito disincentivo alla costituzione di sistemi alternativi .

In particolare, le seguenti norme presentano degli aspetti critici sul piano concorrenziale:

i) l'articolo 221, comma 5, TUA, che attribuisce al CONAI un ruolo preminente nel processo di riconoscimento dei sistemi autonomi; il CONAI infatti deve fornire il proprio parere in merito all'istanza del sistema autonomo, che, una volta autorizzato, diventerà suo concorrente nel mercato della gestione dei rifiuti da imballaggio. Appare di tutta evidenza, pertanto, che CONAI si trovi a svolgere tale ruolo in una situazione di conflitto di interesse.

ii) l'articolo 221, comma 3, lettera a), TUA prevede che i sistemi autonomi debbano organizzare la gestione dei propri rifiuti su tutto il territorio nazionale; l'imposizione dell'obbligo della copertura dell'intero territorio nazionale, costringe i sistemi autonomi a dotarsi di capillari sistemi di raccolta che potrebbero risultare sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze. Tale obbligo, benché non discriminatorio in quanto imposto anche al sistema consortile appare comunque introdurre per i sistemi autonomi un incremento dei costi di ingresso nel mercato non giustificato da obiettivi di natura ambientale. L'obbligo gravante sui sistemi autonomi di raccogliere i rifiuti "propri", invece, appare discriminatorio, in quanto impone obblighi di tracciabilità e di rendicontazione più gravosi di quanto non sia imposto al sistema consortile, il quale può raggiungere gli obiettivi di riciclo imposti dalla legge limitandosi

a raccogliere imballaggi della medesima natura/tipologia, senza necessariamente verificare che questi provengano dai propri associati.

Proposte

L'Autorità ritiene non opportuno il coinvolgimento del CONAI nella procedura autorizzativa, come oggi previsto dall'articolo 221, comma 5, TUA, ed auspica che le valutazioni tecniche per la autorizzazione del sistema autonomo siano affidate ad un organo terzo ed indipendente, quale, ad esempio, l'ISPRA.

Inoltre, l'Autorità ritiene che l'articolo 221, comma 3, lettera a), del TUA debba consentire per il sistema autonomo il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclo imposti dalla normativa nazionale e comunitaria anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori diversi da quelli aderenti al sistema autonomo, senza che questo sia obbligato ad organizzare tali attività in tutto il territorio nazionale. Le aree la cui copertura può risultare non economicamente vantaggiosa potrebbero essere raggiunte da CONAI o da altro soggetto incaricato di svolgere tale servizio pubblico.

SOCIETA' PUBBLICHE

La disciplina delle società pubbliche è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da continui interventi legislativi, spesso non omogenei tra loro, rispetto ai quali anche le decisioni giurisprudenziali non hanno svolto l'auspicato ruolo chiarificatore; tale stratificazione normativa ha reso difficoltosa l'individuazione sia delle norme applicabili ai singoli casi, sia degli obiettivi politici ed economici che si intendevano perseguire.

Come noto, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni volte a limitare il dispendio di risorse pubbliche e a ridurre il numero delle società pubbliche, ove non strettamente necessarie per le finalità istituzionali degli enti partecipanti (dall'articolo 13 del d.l. n. 223 del 2006 al recente articolo 23 del d.l. n. 66 del 2014), a volte seguite da pronunce anche di incostituzionalità della Corte costituzionale. E', quindi, necessario un intervento di semplificazione e riconduzione ad unità del quadro normativo, sia per esigenze di certezza del diritto decisive per l'operatività delle imprese interessate – le quali costituiscono un elemento spesso imprescindibile nella crescita e nello sviluppo economico del Paese, operando in settori strategici, quali energia, trasporti, infrastrutture – sia per correggere alcune patologie idonee a pregiudicare la concorrenza e la spesa pubblica.

La razionalizzazione delle società pubbliche, pur con le dovute differenziazioni tra società *in house*, società miste e altre tipologie, si rende necessaria per assicurare che l'utilizzo di tale strumento non determini distorsioni della concorrenza, attraverso ad

esempio società non completamente soggette alle leggi del mercato (alcune di esse non possono fallire) e che possono pregiudicare operatori privati spesso più efficienti.

Sarebbe, altresì, necessario un processo di riordino delle società pubbliche, anche di quelle che gestiscono servizi pubblici locali; sebbene tale processo possa comportare nel breve periodo problemi di natura occupazionale, questi possono essere più utilmente affrontati attraverso strumenti quali una politica di riqualificazione e ricollocazione dei dipendenti in esubero o, in alternativa, mediante adeguati ammortizzatori, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie derivanti da una più efficiente gestione delle società stesse. Tale processo di riordino implicherebbe costi più contenuti di quelli che la collettività sopporta per il finanziamento di imprese locali prive di scopi economici diversi dal mero sostegno all'occupazione e, soprattutto, per la mancata crescita economica, purché si pongano in essere interventi volti a evitare il rischio di successivi e ingiustificati incrementi delle tariffe dei servizi pubblici locali.

Proposte

Al fine di consolidare e rendere efficace il piano di razionalizzazione delle società pubbliche locali, previsto dal d.l. n. 2014/66, è necessario raccogliere e coordinare tutte le varie disposizioni vigenti in un unico testo normativo al fine di individuare norme chiare e certe applicabili alle società pubbliche (costituzione di uno 'statuto unitario'). Sotto altro profilo, occorre razionalizzare le società pubbliche esistenti (in termini di numero e competenze) e garantire gestioni efficienti.

Ai fini della razionalizzazione si dovrebbe estendere l'obbligo di dismissione alle società pubbliche locali che registrano perdite di bilancio, procedendo altresì alla riduzione del numero di esercizi in perdita attualmente previsto all'articolo 1, comma 555, della l. n. 147 del 2013.

Per assicurare gestioni efficienti andrebbe in ogni caso previsto il divieto di rinnovare gli affidamenti in essere, ed in particolare quelli in house, alle società pubbliche che conseguono un risultato negativo per un numero di esercizi analogo a quello individuato per l'obbligo di dismissione o che forniscono beni e servizi a prezzi superiori a quelli di mercato.

La possibilità di procedere al ripianamento delle predite dovrebbe essere, inoltre, ammessa solo ove la decisione dell'autorità pubblica risponda ai criteri che avrebbe adottato un normale operatore di mercato nelle stesse circostanze.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella